

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 11/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 8 luglio 2013, n. 176

Art. 7, comma 2-bis della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. - Revoca della Determina Dirigenziale n. 293 del 24/09/2007, di rilascio di parere favorevole di compatibilità regionale per la realizzazione, da parte della società "Polimedica s.r.l." di Fasano (Br), nel Comune di Fasano (Br), di una struttura erogante prestazioni di Diagnostica per immagini con utilizzo di una RMN.

Il giorno 8 luglio 2013, in Bari, nella sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell' Amministrazione Ragionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la nota n. A00/005/372 dell'8/07/11 del Direttore dell' Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riceve la seguente relazione.

L'art. 7, comma 2-bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i. dispone che il parere di compatibilità regionale "ha validità biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia fatto richiesta di autorizzazione all'esercizio alla Re-gione o all'Amministrazione comunale, con determinazione del dirigente del servizio competente si procede alla revoca, previa diffida ai sensi di legge, del parere di compatibilità e alla contestuale notifica dell'atto all'amministrazione comunale che ha avviato la richiesta".

L'art. 41, comma I della L.R. n. 38/2011 ha prorogato i predetti termini al 31/12/2012.

Con nota prot. n. 29985/A11.1 del 30/08/2007, il Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano (BR) ha proposto istanza, ai sensi dell'art. 7, comma I della L.R. n. 8/2004 s.m.i., per l'acquisizione del parere di compatibilità per la realizzazione di una struttura di diagnostica per immagini con l'utilizzo di una R.M.N. da parte della Società "Polimedica s.r.l.".

Stante il fabbisogno residuo di grandi macchine RMN, di cui al R.R. n. 3/2006, il Settore PGS di questo Assessorato ha adottato il provvedimento n. 293 del 24/09/2007, con cui ha espresso parere favorevole alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Fasano (BR) per la realizzazione nel proprio territorio, alla via Gramsci n. 85, di una struttura che eroghi prestazioni di assistenza specialistica di Diagnostica per immagini con l'utilizzo di una RMN, da parte della suddetta società.

Si precisa, a tal proposito, che la L.R. n. 8/2004 s.m.i. distingue espressamente l'assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), ivi compresa l'attività di diagnostica per immagini (sub 1.2.5), dalla diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), punto 2.3, subordinando solo quest'ultima all'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune competente previa acquisizione del parere di compatibilità regionale, e che tale distinzione è peraltro ripresa anche dal R.R. n. 3/2006 che prevede fabbisogni distinti e separati per le due attività tanto da escludere qualsiasi rapporto di stretta consequenzialità o necessaria presupposizione dell'una rispetto all'altra in sede di riconoscimento di accreditamento istituzionale.

Con nota prot. n. 9011/2012 del 16/03/2012, il Responsabile SUAP del Comune di Fasano (BR), ha comunicato che "In sede di Conferenza di servizio svoltasi il 01.03.2012", visto l'art. 7, comma 2 bis della L.R. n. 4/2010 e l'art. 41, comma 1 della L.R. n. 38/2011, è stato ritenuto ancora valido, fino al 31/12/2012, il parere favorevole di compatibilità espresso dal Servizio PGS nel confronti della Polimedica S.r.I., con D.D. n. 293 del 24/09/2007, e, al fine di fugare ogni perplessità sull'interpretazione della norma, ha invitato questo Servizio a voler confermare il parere favorevole espresso con la citata Determinazione Dirigenziale.

Il Dirigente SUAP del Comune di Fasano, con nota prot. 21895/2012 del 27/06/2012, ha trasmesso l'autorizzazione Sanitaria n. 27/2012 del 20/06/20E2, con cui il Dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza Urbana Ecologia - Fiere - Mercati - Commercio del Comune di Fasano, ha autorizzato "la ditta avente ragione sociale: "Polimedica S.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Silvana Cuzzupè, (...) con sede legale in Fasano alla Via Brandi n. 12, (...) alla realizzazione di una struttura sanitaria per la seguente tipologia di prestazioni: Diagnostica per Immagini con utilizzo di Grandi Macchine (L.R. 8/2004, art. 5, comma 1, lettera a), numero 2, punto 2.3) in conformità al progetto presentato, alle seguenti prescrizioni:

- "i servizi igienici privi di aerazione naturale, la sala comandi RMN, l'ufficio stampa referti e la zona attesa ubicata nel corridoi di accesso agli ambienti di diagnostica, siano dotati di impianti di aspirazione meccanica realizzato in disposizione delle norme UNI 10339;
- siano individuati, classificate e segnalate le aree di lavoro in cui si utilizzano radiazioni ionizzanti (zona

controllate e zone sorvegliate) secondo quanto indicato al par. 4 dell'allegato III al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e secondo le procedure scritte indicate all'esperto qualificato al datore di lavoro ai sensi dell'art. 61, comma 2, e dell'art. 80 dello stesso Decreto".

Con nota prot. n. A00 081/3017/APS1 del 13/09/2012, indirizzata al Responsabile del SUAP del Comune di Brindisi e p.c. al legale rappresentante della "Polimedica s.r.l." - Via Brandi n. 12, Fasano, lo scrivente Servizio, in riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. n. 9011/2012 del Comune di Fasano, ha comunicato che "il parere di compatibilità espresso con D. D. n. 293/2007 è da ritenersi valido fino al 31/12/2012".

In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i., con nota prot. n. A00 081/4137/APS I del 13/12/2012, inviata anche al Sindaco del Comune di Fasano, questo Servizio ha diffidato la "Polimedica S.r.l.", ubicata in Via Brandi n. 12 a Fasano (BR), ai sensi dell'art. 7, co. 2-bis della L.R. 8/2004 e s.m.i., a richiedere entro il 31/12/2012 l'autorizzazione all'esercizio della struttura, mediante domanda corredata della documentazione prevista e completa dei dati indicati nel modello di domanda AUTESERC2, avvertendo che decorso inutilmente il suddetto termine sarebbe cessata la validità del parere di compatibilità espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 293 del 24/09/2007, per cui lo scrivente Servizio avrebbe adottato il relativo provvedimento di revoca.

La predetta nota di diffida, inviata al legale rappresentante della società con Raccomandata A/R presso l'ultimo indirizzo risultante agli atti, a Fasano (BR) in Via Brandi n. 12, è stata restituita a questo Servizio in quanto l'indirizzo della società è risultato "trasferito", come indicato e siglato dall'agente postale in data 04/01/2013.

Con nota datata 14 febbraio 2013, consegnata brevi manu in pari data allo scrivente Servizio (acquisita con prot. n. 779 del 22/02/2013), quindi oltre i termini di validità del suddetto parere di compatibilità in assenza di istanza di autorizzazione all'esercizio, ed indirizzata anche al Sindaco del Comune di Fasano, l'Amministratore Unico della "Polimedica srl" ha comunicato quanto segue: "La presente unicamente per informarVi che la società in indirizzo ha cambiato il domicilio da via Brandi a via Bovio nr. 11. Pertanto eventuali comunicazioni devono essere trasmesse al nuovo indirizzo di Via Bovio nr. 11 72015 Fasano (Br)".

Considerato che agli atti di questo Servizio non risultava pervenuta da parte della Società "Polimedica s.r.l." alcuna istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/2004, nonostante che il Comune avesse rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione n. 27/2012 e comunicato al Legale Rappresentante della società, con nota prot. n. 38798/2012, acquisita al protocollo di questo Servizio n. 3924 del 26/11/2012, che il parere di compatibilità posto alla base di detta autorizzazione sarebbe stato valido sino al 31/12/2012;

con nota prot. n. A00_081/1408/APS1 del 09/04/2013, indirizzata al Legale Rappresentante della "Polimedica srl", Via Bovio 11 Fasano (BR), ed al Sindaco del Comune di Fasano (BR), questo Servizio ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di revoca della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 24/09/2007, con la quale il Settore PGS di questo Assessorato ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/04 s.m.i., parere favorevole in ordine al rilascio della verifica di compatibilità per la realizzazione, nel Comune di Fasano (BR), di una struttura erogante prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di Diagnostica per immagini con utilizzo di una RMN.

La predetta nota di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, inviata al legale rappresentante della società con Raccomandata A/R presso l'ultimo indirizzo comunicato dallo stesso con la nota del 14/02/2013 innanzi detta [Via Bovio n. 11 Fascino (BR)] è stata restituita a questo Servizio in quanto risultato "trasferito", come indicato e siglato dall'agente postale in data 10/04/2013.

Con posta elettronica certificata del 15/05/2013, acquisita al protocollo di questo Servizio in data 21/05/2013 con il n. 1995, l'Avv. Stefania Chiatante, in nome e per conto del legale rappresentante della Polimedica srl, facendo "seguito all'ultima comunicazione inoltratale dal Servizio in indirizzo con nota

prot. n. A00 081/3017/APS1 del 13/09/2012", ha inoltrato istanza - in gran parte illeggibile - per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, previa concessione di un congruo termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento come prescritti nell'autorizzazione comunale n. 27/2012 del 20/06/2012.

Con successiva e-mail del 21/05/2013, indirizzata a Chiatante.Stefania@coabrindisi.legalmail.it, la Segreteria del Dirigente del Servizio APS ha richiesto, tramite servizio di posta certificata, il reinvio dell'istanza ivi allegata, perché illeggibile, senza averne a tutt'oggi alcun riscontro.

Considerato che:

- a. agli atti di questo Servizio non risulta che la Polimedica s.r.l. si sia adoperata diligentemente a sollecitare il Comune di Fasano al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, per la quale sin dal 2007 era stato rilasciato parere regionale favorevole di compatibilità;
- b. in ogni caso, sin dal 20/06/2012, data di adozione della suddetta autorizzazione alla realizzazione, pur avendo un più che congruo tempo per poter allestire la struttura ambulatoriale autorizzata in osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comunale, non risulta che la Polimedica s.r.l. si sia attivata prontamente in tal senso, pur nella piena consapevolezza della imminente scadenza di validità del parere regionale di compatibilità (31/12/2012) se non seguito, oltre che dall'autorizzazione comunale alla realizzazione, da istanza di autorizzazione all'esercizio da presentarsi entro il medesimo termine perentorio del 31/12/2012;
- c. non sono ravvisabili nel caso di specie eventi preclusivi o impedimenti alla tempestiva realizzazione della struttura sanitaria insuperabili anche con l'uso della normale diligenza, tali da poter giustificare eventualmente l'assegnazione di un termine ulteriore per l'ultimazione dei lavori.

Per quanto innanzi detto, si propone di revocare, ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i., la Determina Dirigenziale n. 293 del 24/09/2007, con la quale ii Settore PGS di questo Assessorato ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/04 s.m.i., parere favorevole di compatibilità regionale per la realizzazione nel Comune di Fasano di una struttura erogante prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di Diagnostica per immagini con utilizzo di una RMN, richiesto dalla "Direzione e Sviluppo del Territorio" del Comune di Fasano (BR) a seguito della relativa istanza di autorizzazione della Società "Polimedica S.r.l.".

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTI E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti; ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di disporre la revoca, ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i., della Determina Dirigenziale n. 293 del 24/09/2007 con la quale il Settore PGS di questo Assessorato ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/04 s.m.i., parere favorevole di compatibilità regionale per la realizzazione nel Comune di Fasano di una struttura erogante prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di Diagnostica per immagini con utilizzo di una RMN, richiesto dalla "Direzione e Sviluppo del Territorio" del Comune di Fasano (BR) a seguito della relativa istanza di autorizzazione della Società "Polimedica S.r.l.":
- di notificare il presente provvedimento:
- al Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano (BR), P.zza Ciaia;
- al Responsabile SUAP del Comune di Fasano (BR), P.zza Ciaia, 12 Palazzo dell'Orologio;
- al Sindaco del Comune di Fasano (BR);
- al Legale Rappresentante della Società "Polimedica S.r.l" Via Bovio n. 11 Fasano (BR).

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

ii biligerite dei oervizio 7 ti	0	
Silvia Papini		

Il Dirigente del Servizio APS